

OMISSIS

innanzi a me dottor Francesco Paolo Petrera, Notaio in Bari,
iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bari,

sono presenti

MASCOLO PIETRO, nato ad Altamura il 26 settembre 1968, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "COFIDI IMPRESA SOC.COOP. A RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede in Altamura alla Via Selva n.101, codice fiscale e numero di iscrizione 05461480724 del Registro Imprese di Bari ed iscritta al n. BA - 421755 del Repertorio Economico Amministrativo tenuto presso la C.C.I.A.A. di Bari, costituita in Italia in data 13 gennaio 2000, di nazionalità italiana, a quanto infra autorizzato in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 27 febbraio 2015;

DEPASCALE GIUSEPPE, nato a Santeramo in Colle il 17 agosto

1946, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "CONFIDI LEVANTE - SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Bari alla Piazza Moro n.28, codice fiscale e numero di iscrizione 00808250724 del Registro Imprese di Bari ed iscritta al n. BA - 176116 del Repertorio Economico Amministrativo tenuto presso la C.C.I.A.A. di Bari, società costituita in Italia in data 8 aprile 1976, di nazionalità italiana, a quanto infra autorizzato in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2015;

BINOSI ALDO, nato a Napoli il 14 gennaio 1960, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società **"CONFIDITALIA CONSORZIO NAZIONALE FIDI E GARANZIE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI"** in sigla **"CONFIDITALIA CONSORZIO NAZIONALE FIDI E GARANZIE S.C.P.A."**, con sede in Bari alla Via Salvatore Cognetti n.15, capitale sociale Euro 120.000,00, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione 06975220721 del Registro Imprese di Bari ed iscritta al n. BA - 523024 del Repertorio Economico Amministrativo tenuto presso la C.C.I.A.A. di Bari, società costituita in Italia in data 24 novembre 2009, di nazionalità italiana, a quanto infra autorizzato in virtù di delibera del Consiglio di Amministra-

zione in data 10 marzo 2015;

MENUNNI PASQUALE, nato a Cerignola il 3 gennaio 1957, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "COOPERATIVA ARTIGIANA MANDAMENTALE DI GARANZIA DI GERIGNOLA (FOGGIA) SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.", con sede in Cerignola alla Via Felice Egidio Pergola n.2/C, codice fiscale e numero di iscrizione 81001210715 del Registro Imprese di Foggia ed iscritta al FG - 96214 del Repertorio Economico Amministrativo tenuto presso la C.C.I.A.A. di Foggia, costituita in Italia in data 15 giugno 1967, di nazionalità italiana, a quanto infra autorizzato in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 24 febbraio 2015;

STEFANELLI IPPAZIO, nato a Parabita (LE) il 22 agosto 1934, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "CONFIDI FIDUCIA E PROGRESSO COOPERATIVA", con sede in Casarano (LE) alla Via S.Anna n.13, codice fiscale e numero di iscrizione 02466770753 del Registro Imprese di Lecce ed iscritta al n. LE 110423 del Repertorio Economico Amministrativo tenuto presso la C.C.I.A.A. di Lecce, società costituita in Italia in data 27 dicembre 1979, di nazionalità italiana, a quanto infra autorizzato in virtù di delibera del Consiglio

di Amministrazione in data 27 marzo 2015;

RUGGIERO GUGLIELMO SALVATORE, nato a Lucera il 23 dicembre 1940, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "FINA COMMERCIO S.R.L. - COOPERATIVA DI GARANZIA FIDI AI COMMERCianti", con sede in Foggia alla Via Piave n.63, codice fiscale e numero di iscrizione 94008930714 del Registro Imprese di Foggia ed iscritta al n. FG - 140556 del Repertorio Economico Amministrativo tenuto presso la C.C.I.A.A. di Foggia, società costituita in Italia in data 16 ottobre 1986, di nazionalità italiana, a quanto infra autorizzato in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 10 marzo 2015;

CATALDI TOMMASO, nato a Gravina in Puglia il 23 dicembre 1960, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA "MASTRO FIGHERA" SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Gravina in Puglia alla Via G.D'Annunzio n.131, codice fiscale e numero di iscrizione 82001370723 del Registro Imprese di Bari ed iscritta al n. BA - 163720 del Repertorio Economico Amministrativo tenuto presso la C.C.I.A.A. di Bari, società costituita in Italia in data 17 febbraio 1975, di nazionalità italiana, a quanto infra

autorizzato in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 23 gennaio 2015.

I medesimi, della cui identità personale, qualità e poteri firma io notaio sono certo, mi richiedono per quest'atto al quale premettono:

- che tutte le società innanzi indicata hanno per oggetto l'attività di garanzia collettiva dei fidi e servizi ad essa connessi e strumentali nel rispetto delle attività previste dalla legge per conto dei soci;

- al fine di accrescere la propria competitività sul mercato le stesse sono venute alla determinazione di stipulare un contratto di rete;

- che pur intendendosi sin d'ora disciplinare una articolazione collegiale dell'organo comune finchè gli aderenti alla rete non superino il numero di nove, l'organo comune avrà struttura monocratica e coinciderà con la figura del Presidente.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 - Oggetto del contratto

Le società "COFIDI IMPRESA SOC.COOP. A RESPONSABILITA' LIMITATA", "CONFIDI LEVANTE - SOCIETA' COOPERATIVA", "**CONFIDITALIA CONSORZIO NAZIONALE FIDI E GARANZIE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI**", "COOPERATIVA ARTIGIANA MANDAMENTALE DI GARANZIA DI GERIGNOLA (FOGGIA) SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.", "CONFIDI FIDUCIA E PROGRESSO COOPERATIVA", "FINA COMMERCIO S.R.L. -

	COOPERATIVA DI GARANZIA FIDI AI COMMERCianti" e "COOPERATIVA	
	ARTIGIANA DI GARANZIA "MASTRO FIGHERA" SOCIETA' COOPERATIVA",	
	come sopra rappresentate, convengono di stipulare un con-	
	tratto di rete e pertanto si obbligano a svolgere l'attività	
	di progettazione, produzione e commercializzazione di prodot-	
	ti e servizi rivolti alle imprese anche attraverso altri in-	
	termediari finanziari, con il marchio "RETE	
	il tutto in conformità a specifici disciplinari e regolamen-	
	ti predefiniti.	
	Nei rapporti con i terzi la rete fra imprese così costituita	
	potrà essere presentata e identificata con il nome e il logo	
	"RETE	
	Art. 2 - Obiettivi strategici	
	Le parti, come sopra rappresentate, convengono e dichiarano	
	di perseguire, mediante la concentrazione sinergica di risor-	
	se, l'obiettivo - fine di accrescere la propria capacità in-	
	novativa e la propria competitività sul mercato finalizzata a	
	garantire la massima prossimità territoriale alle imprese so-	
	cie e la possibilità di offrire un servizio di concessione di	
	garanzie e di assistenza finanziaria di base professionalmen-	
	te qualificato, attraverso tutta una serie di scopi -mezzo,	
	meglio elencati negli articoli seguenti.	
	L'obiettivo strategico per i Confidi aderenti alla rete è	
	quello di migliorare il conto economico riducendo il proprio	

rischio di credito ed i costi di gestione ed al contempo di

mantenere lo storico rapporto col territorio, patrimonio uma-

no e commerciale.

Art. 3 - Domicilio

La rete è domiciliata in **OMISSIS**

Art. 4 - Obiettivi della rete

Le parti convengono di perseguire, attraverso la rete, i se-

guenti obiettivi di innovazione tecnologica e di innalzamen-

to della propria capacità competitiva:

a) migliorare l'efficienza e l'efficacia degli interventi a

sostegno delle imprese socie e/o clienti in termini sia di

servizi, sia di supporto nel dialogo con il mondo finanziario

facilitando l'accesso al credito delle imprese stesse;

b) condividere la ricerca di nuovi prodotti finanziari speci-

fici per l'area settoriale e territoriale in cui i Confidi o-

perano;

c) collaborare nella produzione di servizi di assistenza e

consulenza per le imprese;

d) aumentare il potere contrattuale nei confronti del sistema

creditizio;

e) coordinare ed ottimizzare le relazioni con le istituzioni

locali e regionali;

f) facilitare la ripartizione del rischio nella concessione

delle garanzie per far fronte comune contro il pericolo di

assottigliamento del patrimonio legato alla crisi e a Basilea

	2;	
	g) potenziare la propria capacità organizzativa e di risposta	
	alle problematiche dei soci facendo massa critica, anche	
	al fine di ridurre notevolmente i rischi operativi;	
	h) ridurre i costi di approvvigionamento mediante l'acquisto	
	comune o coordinato di alcuni servizi e/o beni;	
	i) scambiare informazioni, competenze e Know How;	
	j) realizzare eventuali sinergie sempre nel rispetto della	
	normativa specifica dei Confidi, nei servizi relativi alle	
	attività di istruttoria ed alle attività amministrative, com-	
	merciali e legali;	
	k) favorire i processi di crescita dimensionale e di raffor-	
	zamento della solidità patrimoniale dei Confidi previsti dal-	
	le norme emanate e/o emanande; a mero titolo esemplificativo	
	ma non esaustivo, ci si riferisce all'art. 1, comma 54 e 55	
	della Legge n° 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità).	
	Il concreto avanzamento verso tali obiettivi sarà verificato	
	attraverso una valutazione effettuata dall'assemblea degli a-	
	derenti che dovrà riunirsi a tal fine con cadenza almeno tri-	
	mestrale.	
	Art. 5 - Programma di rete	
	Il presente accordo si estrinseca nel:	
	a) cooperare nell'accesso a nuovi mercati e nella realizza-	
	zione e distribuzione di nuovi prodotti, promuovendo marchi	
	comuni e/o integrando la propria offerta secondo modalità	

che favoriscano la presentazione ai soci/clienti di nuove opportunità commerciali e/o la stabilizzazione delle relazioni già essere, favorendo, nel contempo, il conseguimento di vantaggi, anche economici, nell'accesso al credito delle imprese socie/clienti;

b) collaborare nella produzione di servizi innovativi di assistenza e consulenza per le imprese socie/clienti;

c) condividere, parzialmente o totalmente, la filiera distributiva nel rispetto di specifici standard e/o di distribuzione;

d) partecipare a gare e bandi per l'accesso a fondi pubblici di agevolazione, al fine di incrementare i patrimoni dei confidi aderenti e/o la capacità di incentivazione delle imprese socie/clienti;

e) incrementare l'attività di garanzia ed il numero dei rispettivi soci/clienti su mercati di reciproco interesse, mediante la promozione di accordi di cogaranzia e/o controgaranzia;

f) migliorare la qualità degli impegni utilizzando processi istruttori specializzati ed evoluti, diversificando l'accesso ai mercati in chiave geo-settoriale, facilitando l'accesso alle controgaranzie pubbliche;

g) migliorare la capacità delle strutture organizzative interne nei processi di adeguamento alle normative di settore, riducendone l'impatto organizzativo ed economico;

	h) favorire la stipulazione di accordi e contratti tra due o	
	più soggetti aderenti alla rete, finalizzati al perseguimento	
	degli obiettivi comuni previsti dal programma.	
	Altresì sono previste le seguenti attività:	
	1. promuovere la concessione di garanzie e/o cogaranzie alle	
	imprese socie/clienti di ciascun singolo Confidi;	
	2. promuovere la concessione di contro garanzie tra Confidi;	
	3. gestire e coordinare congiuntamente i rapporti con i for-	
	nitori comuni di alcuni beni e servizi al fine di ridurne i	
	costi;	
	4. gestire e coordinare insieme le relazioni con gli Istituti	
	di credito;	
	5. gestire e coordinare insieme i rapporti con gli enti pub-	
	blici;	
	6. sviluppare sinergie organizzative.	
	La rete, inoltre, può organizzare corsi di formazione, conve-	
	gni, tavoli tecnici e seminari di approfondimento in materia	
	di credito nonché tutte le altre attività connesse con il	
	raggiungimento dell'oggetto sociale dei singoli Confidi ade-	
	renti alla rete, anche al fine di raggiungere un alta specia-	
	lizzazione di alcune figure formate per svolgere il lavoro a	
	livello accentrato.	
	L'Assemblea degli aderenti può predisporre iniziative alle	
	quali i singoli aderenti non siano tenuti a partecipare, es-	
	sendo in tal caso esclusi da ogni relativo costo o vantaggio	

diretto.

Art. 6 Obblighi e diritti delle parti

Ai fini della realizzazione del programma di rete le parti sono obbligate:

- a) ad attenersi alle decisioni assunte dall'Assemblea degli aderenti e ad uniformarsi ad eventuali disciplinari e regolamenti interni che verranno da questa adottati;
- b) ad attenersi alle decisioni assunte dall'organo comune della rete in esecuzione del presente contratto;
- c) a finanziare economicamente le attività della rete, secondo quanto deliberato dall'Assemblea degli aderenti;
- d) ad eseguire nei tempi stabiliti ogni attività loro affidata ai fini della realizzazione del programma di rete ed a rispettare i termini e gli obblighi derivanti dai programmi promozionali e di altre iniziative volte a favorire la commercializzazione dei prodotti promossi dalla rete;
- e) a collaborare per il perseguimento degli obiettivi comuni definiti nel Programma di Rete.

Ciascuno dei partecipanti al contratto di rete, in regola con gli adempimenti statutari, ha diritto ad avvalersi del logo di rete e dei servizi offerti dalla rete stessa.

Art. 7 - Il Presidente

L'Assemblea, finchè il numero degli aderenti non superi il numero di nove, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, elegge il Presidente e uno o più Vicepresidenti; il

	più anziano dei quali sostituisce il Presidente nei casi di	
	assenza o impedimento temporaneo.	
	Il Vice Presidente o i Vice Presidenti durano in carica tre	
	esercizi e possono essere rieletti.	
	In caso di dimissioni o di definitivo impedimento del Presi-	
	dente o del/dei Vice-Presidente, esso viene sostituito con le	
	modalità già previste nei commi precedente. Ove il numero de-	
	gli aderenti sia superiore a nove la nomina e le funzioni di	
	Presidente saranno quelle indicate negli articoli 13, 14 e 15.	
	Art. 8 - Funzioni e poteri del Presidente	
	Il Presidente in quanto organo comune monocratico coordina	
	l'esecuzione del presente contratto e rappresenta la rete nei	
	rapporti con i terzi.	
	Il Presidente provvede all'attuazione delle deliberazioni	
	dell'Assemblea. Al Presidente è conferito espresso mandato ad	
	agire per conto dei soggetti aderenti al contratto di rete	
	anche nei rapporti con la pubblica amministrazione ed anche	
	con riferimento alla partecipazione a bandi pubblici.	
	Spettano al Presidente le decisioni su qualsiasi questione	
	riguardante l'esecuzione del presente atto che non sia e-	
	spressamente demandata all'Assemblea o riservata all'autono-	
	mia dei singoli aderenti, in particolare:	
	a) la registrazione del marchio comune e l'esercizio di ogni	
	azione di tutela dello stesso;	
	b) l'organizzazione di tavoli tecnici e di seminari di ap-	

profondimento sui temi della certificazione e del marketing.

Infine, spettano al Presidente, affinché provveda a proporli

- all'Assemblea degli aderenti, ai sensi dell'art. 10:

- la definizione di linee comuni di marketing;

- l'elaborazione delle norme regolamentari;

- le decisioni relative alle partecipazioni a fiere, mostre,

mercati ed altre manifestazioni nelle quali si realizzino

quelle iniziative di carattere promozionale tese a valoriz-

zare la produzione, l'immagine, l'attività e la professiona-

lità delle imprese partecipanti;

- l'individuazione di un'agenzia comune per l'organizzazione

delle campagne pubblicitarie collettive e/o individuali;

- la definizione di un piano di formazione continua degli

addetti dei Confidi retisti su tutte le tematiche di interes-

se, in modo da lavorare con logiche e modalità da intermedia-

rio vigilato anche al fine di raggiungere un'alta specializ-

zazione di alcune figure formate per svolgere il lavoro a li-

vello accentrato.

Art. 9 - Assemblea degli aderenti

L'Assemblea è composta dai Presidenti dei Confidi aderenti

ed è presieduta dal Presidente della rete, che la convoca,

anche fuori dalla sede purché nel territorio dello Stato, al-

meno due volte l'anno, nonché ogni qualvolta lo ritenga op-

portuno o ne facciano richiesta almeno i due terzi degli ade-

renti.

	L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indica-	
	zione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'e-	
	lenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione	
	deve essere fissato il giorno per la seconda convocazione per	
	il caso in cui, nell'adunanza prevista in prima convocazione	
	l'Assemblea, non risulti validamente costituita.	
	L'avviso di convocazione deve essere spedito agli ade-	
	renti tramite P.E.C, (posta elettronica certificata) o con	
	qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto	
	ricevimento almeno giorni 5 (cinque) prima dell'adunanza.	
	Per la validità della costituzione dell'Assemblea, in prima	
	convocazione occorre la presenza della metà più uno degli a-	
	derenti in regola con le contribuzioni (di cui all'art. 11).	
	In seconda convocazione occorre la presenza di un terzo più	
	uno degli aderenti in regola con le contribuzioni (di cui al-	
	l'art.11).	
	A meno che il verbale non debba essere redatto dal Notaio,	
	l'Assemblea, con il voto favorevole espresso dalla maggioran-	
	za dei partecipanti, nomina un segretario e, occorrendone, u-	
	no o più scrutatori, anche se estranei.	
	Ogni partecipante all'Assemblea può delegare la partecipazio-	
	ne ad altra persona.	
	Salvo diversa prescrizione del presente atto, e salvo quanto	
	previsto al successivo art.10, l'Assemblea delibera, in prima	
	convocazione con la maggioranza assoluta degli aventi diritto	

al voto, in seconda convocazione, a maggioranza dei presenti.

Ogni partecipante esprime un solo voto.

Il voto segreto non è ammesso salvo nel caso dell'elezione del Presidente o dei Vice Presidenti.

La partecipazione all'assemblea degli aderenti è svolta a titolo gratuito.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatarne la regolare costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, nonché la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare lo svolgimento dei lavori assembleari, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso è necessario:

a) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati nei quali gli intervenuti possano affluire;

b) che in tutti i luoghi audio e video collegati sia predisposto e redatto il foglio delle presenze;

c) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti in ciascun luogo del collegamento, di regolare lo svolgimento, di constatare e di proclamare i risul-

	tati della votazione;	
	d) che sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi e gli interventi assembleari;	
	e) che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno e di visionare, ricevere e/o trasmettere documenti.	
	Della sussistenza e del rispetto delle modalità di cui al precedente comma, deve essere dato atto nell'ambito dei relativi Verbali.	
	L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario o il Notaio verbalizzante.	
	Art. 10 - Deliberazioni, funzioni e poteri dell'Assemblea	
	L'Assemblea delibera con le maggioranze di cui all'art. 9:	
	a) sui programmi e sulle attività della rete, nel rispetto di quanto previsto dai precedenti artt. 4 e 5;	
	b) sulla determinazione dei contributi finanziari degli aderenti;	
	c) sull'accoglimento o il rigetto delle domande di adesione;	
	d) sull'esclusione di un aderente per morosità e gravi inadempienze contrattuali di cui all'art. 11;	
	e) sull'assegnazione di incarichi e deleghe ai singoli aderenti;	
	f) sull'elaborazione delle modalità per la misurazione dell'avanzamento degli obiettivi strategici e del programma di	

rete di cui agli artt. 4 e 5;

g) il coordinamento dei rapporti con gli istituti di credito

per quanto riguarda la stesura e stipula delle convenzioni;

h) l'adozione dei provvedimenti necessari per l'attuazione

del programma di rete, per il raggiungimento degli obiettivi

strategici, nonché, più ampiamente per l'esecuzione del pre-

sente contratto.

L'Assemblea delibera, con il voto favorevole dei 2/3 degli a-

venti diritto al voto:

1. sullo scioglimento anticipato;

2. sulle modifiche del presente contratto.

Nei casi di modifica deliberata a norma del presente artico-

lo, comma 1, lett. a), b), alla parte dissenziente è attri-

buito il diritto di recesso ai sensi del successivo art. 15,

comma 3.

L'Assemblea elegge, con le maggioranze di cui all'art. 9, il

Vice o i Vice Presidenti e sussistendo le condizioni previste

dal presente contratto, i componenti del Comitato di Gestione

di cui ai successivi articoli 13, 14 e 15.

Sono, altresì, di competenza dell'Assemblea, su proposta del

Presidente:

- l'emanazione delle norme regolamentari a cui ogni Confidi

dovrà attenersi;

- la valutazione dell'avanzamento degli obiettivi strategici

e del programma di rete di cui agli artt. 4 e 5;

	- la definizione di linee comuni di marketing;	
	- la partecipazione a fiere, mostre, mercati ed altre manifestazioni nelle quali si realizzino quelle iniziative di carattere promozionale tese a valorizzare la produzione, l'immagine, l'attività e la professionalità delle imprese partecipanti; la nomina di un'agenzia comune per l'organizzazione delle campagne pubblicitarie collettive ed individuali;	
	- la definizione di un piano di formazione continua degli addetti dei Confidi aderenti su tutte le tematiche di interesse, in modo da lavorare con logiche e modalità da intermedio vigilato anche al fine di raggiungere un'alta specializzazione di alcune figure formate per svolgere il lavoro a livello accentrato;	
	- l'esclusione di un aderente per giusta causa o giustificato motivo.	
	Art. 11 - Profili patrimoniali	
	Non è prevista la costituzione né di un fondo comune.	
	Le parti si obbligano a finanziare economicamente le attività della rete, secondo quanto deliberato dall'Assemblea degli aderenti, salva l'eventuale facoltà di non partecipare alla specifica iniziativa, e salvo comunque il diritto di recesso di cui all'art. 15.	
	Ogni somma, a qualsiasi titolo dovuta in adempimento degli obblighi nascenti dal presente contratto, dovrà essere corrisposta entro 15 quindici giorni dalla richiesta di versamento	

ed andrà a confluire su fondi patrimoniali destinati alle varie iniziative per la cui gestione si rinvia al regolamento; la mancata erogazione delle somme dovute comporterà la risoluzione del contratto limitatamente al confidi partecipante inadempiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 15 del presente contratto di rete.

Art. 12 - Adesione di nuovi partecipanti.

Alla rete possono aderire altri Confidi, così come definiti dall'art. 13 del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito dalla legge n. 326/2003, nonché imprese, enti, banche, associazioni di categoria, che risultino idonei a concorrere alla realizzazione del programma di cui al precedente art. 5.

Il confidi, ex art. 112 T.U.B., che intende aderire al presente contratto di rete deve presentare domanda indirizzata al Presidente sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi dell'art. 1332 del Cod. Civ. contenente:

- la denominazione, la sede legale del confidi e l'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.);

- la dichiarazione attestante il numero complessivo dei soci della cooperativa o consorzio ed il totale dell'ammontare delle garanzie in essere alla data dell'ultimo bilancio approvato;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare incondizionatamente le disposizioni del presente contratto e dei regolamenti.

	Deve inoltre produrre:	
	- copia dello statuto vigente ed il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese competente;	
	- copia della delibera di adesione al contratto di rete ed il nome della persona designata ed autorizzata a rappresentare il confidi a tutti gli effetti nella rete;	
	-copia degli ultimi tre bilanci approvati.	
	La verifica dei requisiti dei richiedenti è demandata all'Assemblea della rete, la quale deciderà senza obbligo di fornire motivazione dell'eventuale diniego della richiesta di ammissione.	
	In caso di pronunciamento favorevole, il soggetto richiedente deve sottoscrivere il contratto di rete e deve contribuire finanziariamente secondo le modalità indicate nel precedente art. 11.	
	L'aderente può cedere la propria posizione ad altro Confidi o altro aderente, previo parere favorevole espresso dall'Assemblea. In caso di assenso dell'Assemblea, il nuovo aderente subentrerà in tutti i diritti ed in tutti gli obblighi del cedente restando applicabile per quanto non previsto dal presente contratto l'art. 1406 del codice civile.	
	Art. 13 - Comitato di Gestione	
	Quando il numero degli aderenti supera il numero di nove, l'attuazione del programma di rete può essere affidata ad un Comitato di Gestione costituito dai Presidenti dei Confidi a-	

derenti.

Qualora i partecipanti alla rete divengano più di quindici, il Comitato di Gestione sarà composto da cinque o sette componenti, nominati all'assemblea dei partecipanti alla rete, con le maggioranze di cui al precedente articolo, calcolata per capi, dai partecipanti alla rete. La durata del mandato è decisa all'atto della nomina.

I Confidi dovranno partecipare al Comitato di Gestione in persona del Presidente pro tempore.

Art. 14 - Organizzazione del Comitato di Gestione

Nominato il Comitato di Gestione decade il Presidente in carica ed il Comitato di Gestione nomina al suo interno un nuovo Presidente, a cui sono attribuite le funzioni indicate nell'art. 2381 primo comma c.c., nonché un vice presidente, che potrà agire in caso di assenza, impossibilità o inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del presidente, con le medesime funzioni.

Copia della decisione di nomina del Presidente e del Vice-Presidente, con le loro generalità e con l'indicazione del loro domicilio agli effetti della qualifica, deve essere inviata, con qualunque mezzo, a tutti i Confidi partecipanti.

II Comitato di Gestione si riunisce, anche in video conferenza. Il Presidente dovrà convocare tutti i componenti del comitato di gestione tramite P.E.C. (posta elettronica certificata) o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la

prova dell'avvenuto ricevimento almeno giorni 5 (cinque) prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Al di fuori della riunione mensile le decisioni del Comitato di Gestione potranno essere assunte mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto; a tal fine il Presidente deve inviare o sottoporre ad ogni componente un documento scritto da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto di decisione; il medesimo documento dovrà recare espressa dichiarazione di consenso, di dissenso o di astensione e dovrà essere sottoscritto dal componente del Comitato di Gestione, e poi trasmesso, anche a mezzo fax, al presidente, entro due giorni dal ricevimento. La mancata trasmissione nel termine previsto vale come astensione.

Il Comitato di Gestione decide a maggioranza dei suoi componenti, calcolata per teste. Le decisioni del Comitato di Gestione, comprese la nomina del Presidente e del Vice-Presidente, dovranno risultare da apposito verbale scritto dal Presidente o dal Vice-Presidente e riportato in un libro vidimato.

Art. 15 - Compiti del Comitato di Gestione

Il comitato di gestione ha pertanto il compito di decidere gli atti e le modalità di attuazione del programma di rete, e a tal fine potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) predisporre i disciplinari ed i regolamenti di qualità;

b) verificare la conformità ad essi dell'attività e dei metodi di produzione praticati dalle imprese partecipanti;

e) accertare l'uso corretto del marchio da parte delle imprese partecipanti;

d) scegliere e designare l'Ente di Certificazione unitario;

e) scegliere e designare l'Agenzia comune per l'organizzazione delle campagne pubblicitarie collettive ed individuali;

t) stipulare contratti di pubblicità di qualsiasi natura;

g) sottoscrivere convenzioni e affittare spazi presso fiere e mercati;

Art. 16 - Riservatezza

Gli aderenti si obbligano ad utilizzare le informazioni ricevute attraverso la rete esclusivamente per gli scopi previsti dal presente contratto e a mantenere su di esse, per ogni altro aspetto assoluta riservatezza.

Gli aderenti si impegnano, altresì, a conservare le informazioni stesse e i documenti che le contengono con la massima cura, adottando tutte le precauzioni idonee ad impedire l'accesso di terzi.

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, gli aderenti consentono al Presidente il trattamento dei propri dati personali, autorizzandone l'inserimento in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici esclusivamente per l'esecuzione del presente atto e per gli adempimenti connessi.

Art. 17 - Risoluzione e recesso

Il rapporto di rete si risolve automaticamente nei confronti degli aderenti che siano sottoposti a procedure concorsuali o a liquidazione volontaria ovvero che abbiano cessato la propria attività pur in difetto di procedura di liquidazione.

Il rapporto di rete si risolve in via stragiudiziale rispetto alla parte inadempiente ai propri obblighi, dopo che siano inutilmente trascorsi 15 giorni dal ricevimento della diffida ex art.1454 c.c. dell'Assemblea, alla quale compete la dichiarazione di risoluzione. L'aderente inadempiente è comunque tenuto al pagamento di quanto a suo carico maturato sino a momento del recesso, nonché al pagamento di una penale pari al 5% del contributo iniziale e non avrà diritto al rimborso di quanto fino al momento corrisposto.

In caso di modifica del presente contratto ai sensi dell'art. 10, primo comma, lettere a), b), la parte dissenziente può recedere dal rapporto, dandone comunicazione al Presidente, mediante lettera raccomandata a/r, entro 30 giorni dalla conoscenza. Il recesso non può avere effetto prima che siano trascorsi 60 giorni dalla relativa comunicazione.

In tal caso il recedente ha diritto alla restituzione dei contributi in denaro eseguiti, ed è per l'effetto liberato dall'obbligo dei successivi versamenti di cui al precedente art. 11.

La parte può inoltre sempre recedere dal rapporto dandone

comunicazione all'Assemblea mediante lettera raccomandata

a/r; il recesso non può tuttavia avere effetto prima che sia-

no trascorsi 60 giorni dalla ricezione della relativa comuni-

cazione.

In tal caso il recedente non ha diritto al rimborso dei con-

tributi versati ed è comunque tenuto al pagamento di quanto a

suo carico maturato sino al momento del recesso.

A partire dalla data di efficacia della dichiarazione di re-

cesso, al recedente è fatto divieto di utilizzare il logo

della rete e di avvalersi dei servizi da questa offerti.

Ai sensi dell'art. 1420 CC, la risoluzione del rapporto di u-

na parte o il suo recesso non si estendono agli altri aderen-

ti.

Art. 18 - Esclusione del partecipante

L'aderente può essere escluso dalla rete per giusta causa o

giustificato motivo, a seguito di deliberazione assunta dal-

l'Assemblea ai sensi del precedente art. 10.

Art. 19 - Scioglimento anticipato della rete.

La rete si scioglie a seguito di deliberazione assun-

ta dall'Assemblea con il voto favorevole dei 2/3 degli

aventi diritto al voto. In tal caso i contributi finanziari

residui, con ogni eventuale credito, detratte le passività e

le spese di liquidazione, viene diviso tra i soggetti ancora

partecipanti alla rete stessa in misura proporzionale al con-

tributo da ciascuna inizialmente versato. Se il saldo è pas-

sivo l'obbligo di reintegrazione viene ripartito con lo stesso criterio.

Art. 20 - Durata del rapporto

La durata della rete è fissata in anni 10. Allo spirare del termine, il contratto di rete si intenderà rinnovato per ulteriori 10 anni, a meno che l'Assemblea, con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto, non ne disponga lo scioglimento.

Art. 19 - Registrazione e modifiche

Il presente contratto deve essere registrato nel Registro delle Imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante.

Le modifiche al contratto devono essere redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese in cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica.

Art. 21 - Risoluzione delle controversie.

Qualsiasi controversia sorga tra le parti riguardo alla validità, l'interpretazione o l'esecuzione del presente contratto verrà deferita alla Camera di Commercio di Bari e trattata secondo il Regolamento di Mediazione da questa adot-

tato.

Qualora il tentativo di mediazione fallisca, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di Arbitrato della Camera di Commercio di Bari.

Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità al Regolamento della Camera di Commercio e deciderà "secondo diritto" nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 ss. del codice di procedura civile.